



COMUNE DI BERGEGGI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

v *Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 28/04/2023*

| | |
|--|-----------|
| Art. 1 – Oggetto..... | 3 |
| Art. 2 – Istituzione del tributo | 3 |
| Art. 3 – Natura del tributo | 3 |
| Art. 4 – Presupposto impositivo | 3 |
| Art. 5 – Base imponibile..... | 3 |
| Art. 6 – Obbligazione tributaria..... | 4 |
| Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento..... | 5 |
| Art. 8 – Soggetto attivo..... | 5 |
| Art. 9 – Soggetti passivi | 5 |
| Art. 10 – Occupanti utenze domestiche | 5 |
| Art. 11 – Categorie utenze non domestiche | 6 |
| Art. 12 – Esclusioni | 7 |
| Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni | 8 |
| Art. 14 – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.... | 10 |
| Art. 15 – Tributo giornaliero | 11 |
| Art. 16 – Tributo provinciale..... | 11 |
| Art. 17 – Versamento del tributo | 11 |
| Art. 18 – Dichiarazione..... | 12 |
| Art. 19 – Accertamento..... | 12 |
| Art. 20 – Riscossione | 12 |
| Art. 21 – Norme transitorie e finali | 13 |

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Bergeggi a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree di cui all'art. 4.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita in ogni caso da quella calpestabile.
3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o ai fini TARES, ove non siano intervenute variazioni che comportano un diverso ammontare del tributo.
5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1 il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco

| Attività | % di riduzione della superficie |
|--|--|
| Falegnameria | 50 % |
| Autocarrozzerie | 60 % |
| Autofficine per riparazioni veicoli | 50 % |
| Verniciatura | 50 % |
| Lavorazioni del ferro e similari | 70 % |

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.

9. Al fine di beneficiare della detassazione prevista dai commi, il soggetto passivo deve indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici produttive di rifiuti speciali e presentare entro il 28 febbraio dell'annualità successiva a quella di riferimento la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'esonero del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto fine l'occupazione o la detenzione dei locali se debitamente accertata, nel caso invece che il contribuente dimostri la data di effettiva cessazione l'ufficio potrà considerare tale data come decorrenza dell'esonero del tributo.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 18 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni in corso d'anno del numero degli occupanti che rimangono disciplinate all'art. 10.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento e Piano finanziario

1. L'Amministrazione Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sulla base della Deliberazione 363/2021/R/Rif e s.m.i.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
5. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di BERGEGGI sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .
2. Il tributo è dovuto da coloro che detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per i locali accessori ad abitazioni condotti da utenti già soggetti passivi per altre utenze domestiche sul territorio comunale, si assume come numero di occupanti un valore pari a 2 e non si applica la quota variabile. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti un valore pari a 3 componenti o, se dichiarato, il numero indicato dall'utente. La variazione del numero dei componenti del nucleo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le utenze domestiche dichiarate appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi delle disposizioni di attuazione della disciplina di cui alla Legge Regionale nr 32 del 14/11/2014 approvate con delibera della Giunta Comunale nr 346 del 05/05/2017, si assume come numero di occupanti un valore pari a 3, qualora le stesse non siano stabilmente occupate da un nucleo familiare residente nel territorio comunale.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Per le unità adibite a Bed & Breakfast si applica la tariffa delle utenze domestiche residenziali con numero di occupanti di cui alla tabella di seguito riportata:

| Superficie mq da | Superficie mq a | Nr occupanti |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 0 | 50 | 1 |
| 51 | 70 | 2 |
| 71 | oltre | 3 |

Art. 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dal D.P.R. 158/1999 sulla base della dimensione demografica.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal D.P.R. 158/1999 viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso in cui all'interno degli stessi immobili siano svolte attività differenti sono le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 metri quadrati.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione:

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, ecc.), ad eccezione delle aree scoperte operative;

b. i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria, mentre sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato;

c. i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo;

d. gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio ove la produzione di rifiuti è nulla;

e. le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, compreso le pertinenze asservite alle stesse, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici;

f. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento **ed all'effettiva impossibilità di utilizzo delle superfici;**

g. i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, come ad esempio le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse ove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi oppure le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti, da presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento come previsto dal precedente articolo 5 comma 9;

h. le superfici delle aree e dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sulle quali sono prodotti rifiuti speciali; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola produttive di rifiuti urbani;

i. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

l. le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.;

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

3. Le su elencate esclusioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione attestante i necessari requisiti; l'ufficio controlla le dichiarazioni e si riserva l'opportunità di effettuare opportuno sopralluogo finalizzato alla verifica delle condizioni dichiarate.

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta per la classe di appartenenza in misura pari al 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata. Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella situata fuori dal perimetro di raccolta. La riduzione in esame decade a partire dal giorno in cui il Comune attiva per l'utenza interessata il servizio di raccolta porta-a-porta.

2. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:

a) ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno.

b) ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno.

c) ad altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale (attività svolta per non più di 6 mesi/anno) rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 15%.

L'ufficio competente è autorizzato a richiedere all'utente gli atti comprovanti lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva. Gli eventuali documenti richiesti dovranno essere prodotti dall'utente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, pena il mancato diritto alla riduzione.

3. La TARI è ridotta per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nella misura del **5%** della sola quota variabile della tariffa; la riduzione cessa qualora l'abitazione sia data in locazione o in comodato.

4. Ai sensi della Legge n. 221/2015 articolo 37 comma 1, la TARI è ridotta nella misura del 5% della quota fissa e del 5% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico per i propri rifiuti organici. Sono esclusi dalla riduzione i locali di pertinenza, quali box, autorimesse, cantine, etc. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione e sarà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa. Tale riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora fosse rilevato il mancato utilizzo della compostiera o un errato svolgimento del compostaggio aerobico.

5. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che

abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. Per i produttori di rifiuti urbani, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Rid (\%)} = \text{Qavv} / [\text{Stot} * (\text{Kd})]$$

dove:

Rid (%) = coefficiente di riduzione

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero

Stot = superficie totale sulla quale sono prodotti i rifiuti avviati a riciclo mediante soggetti esterni

(Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

La disciplina di cui al presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2024. A decorrere da tale data rimane applicabile esclusivamente quanto disciplinato al successivo articolo 14 sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 238 comma 10 del D. lgs. 152/2006.

7. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e previa conferma in sede di deliberazione tariffaria, il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi:

a. per la quota del 30% del dovuto per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento),

b. per la quota del 100% del dovuto per le abitazioni occupate da persone che versano in disagiate condizioni socio-economiche assistite economicamente ed in modo permanente dal Comune o dal Distretto Sociale n. 32, tali requisiti devono essere attestati dai Servizi Sociali.

c. Per la quota del 100% del dovuto, per i 12 mesi successivi alla data di inizio attività, per le utenze non domestiche che avviano nuovi esercizi commerciali sul territorio comunale, esclusi tutti i casi di variazioni, sub ingresso o affidamento di reparto di cui al capo XVI L.R. 02/01/2007 nr 1 e s.m.i. relativi ad attività commerciali preesistenti.

8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del mese solare successivo e vengono meno a decorrere dal mese solare successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione.

9. L'attestazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici comunali, con posta raccomandata, PEC o fax. L'agevolazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'attestazione.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà presa in considerazione al massimo una, la più favorevole al contribuente.

11. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dagli artt. 12 e 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

12. E' altresì ridotta al 33,33% la tassa dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia per una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

13. Per i locali posseduti o detenuti dal Comune è prevista l'esenzione; la copertura di tale agevolazione è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 14-Disciplinazione per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot}$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd*Sup) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di BERGEGGI istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il suddetto canone. Per le occupazioni che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la tassa giornaliera può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione dell'apposito modulo.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti al versamento del tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17 – Versamento del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, indicando in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
4. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
5. Le variazioni intervenute avranno efficacia a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione. L'eventuale recupero, abbuono o rimborso della differenza di tributo verrà conguagliato nell'anno successivo.

Art. 19 – Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 20 – Riscossione

1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio di riscossione, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.
2. Il versamento della tassa, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esclusivamente al comune di Bergeggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. L'ammontare annuo della tassa è suddiviso di norma in 3 rate con scadenza 30 giugno, 30 Settembre e 2 dicembre. Il pagamento potrà essere effettuato, a seguito dell'emissione dell'avviso bonario, mediante il modello di pagamento precompilato allegato (Pago PA), è consentito tuttavia il pagamento a mezzo modello unificato (F24) compilato autonomamente dal contribuente. È possibile il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il pagamento della tassa può essere regolarizzato entro la scadenza ultima della terza rata, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora i termini di versamento di cui ai commi precedenti scadano di sabato, domenica od altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo

4. Il Consiglio Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.

5. Su istanza del contribuente, il Funzionario responsabile del tributo può concedere, nei casi di seguito indicati e per importi dovuti superiori ad € 200,00 un'ulteriore rateizzazione rispetto alle scadenze fissate per il versamento ordinario del tributo secondo le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali e a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere stati beneficiari per l'annualità precedente a quella di competenza del tributo del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano il seguente requisito appartenere ad un nucleo familiare con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento),

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al all'ufficio tributi entro la scadenza stabilita per la prima rata. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.